



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 64 DEL 16/07/2020

OGGETTO:

ORDINANZA MODIFICA VIABILITA' IN CORSO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA PER LAVORI

Preso atto della richiesta pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino, pervenuta al protocollo generale in data 16.07.2020 - prot. 6696, con la quale si richiede la chiusura della corsia in uscita da corso Carlo Alberto dalla Chiesa in direzione Torino ex Strada Statale 24 per permettere lo spostamento dei pali dell'illuminazione pubblica;

Considerato che i lavori verranno effettuati da Enel Sole S.p.A. a partire dal 20.07.2020;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo l'esecuzione dei lavori citati in premessa;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.Lgs. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 8,00 del giorno 20.07.2020 e sino alla fine dei lavori, sia modificata la viabilità in uscita da corso Carlo Alberto dalla Chiesa con direzione Torino, ex Strada Statale 24, così come indicato e prescritto da segnaletica mobile apposta in loco;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura della Ditta esecutrice dei lavori;

- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Lino Chiolero.

Susa, 20.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Lino Chiolero